

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3214

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CHIRILLI, FAVARO, ASCIUTTI,
ZORZOLI, BIANCONI, SAMBIN, SALZANO, NESSA e CICOLANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 NOVEMBRE 2004

Regolamentazione della professione di orientatore

ONOREVOLI SENATORI. - In una società caratterizzata da mutamenti rapidi nell'organizzazione del lavoro, l'orientamento diventa strumento cruciale e trasversale di sviluppo delle risorse umane.

Ad oggi l'Italia è il solo Paese dell'Unione europea che ancora manca di una regolamentazione della professione di orientatore, lasciando spazio alle improvvisazioni o a corsi di specializzazione di difficile accesso.

Le figure preposte all'orientamento risultano essere, attualmente, le più svariate per nomenclatura, percorso professionale e preparazione.

Si va dallo psicologo all'insegnante o al semplice impiegato *front-office*: si tratta di professionalità diverse che hanno dovuto adattarsi a ruoli organizzativi spesso non ben definiti e consolidati. Solo parte degli attuali operatori definisce orientatore la propria qualifica professionale: questo perché l'orientamento non è la mansione principale che svolge o perché non si riconosce in questo ruolo oppure non è riconosciuto.

Tale disegno di legge mira finalmente a regolamentare tale settore specifico fornendo una base universitaria comune a chi voglia dedicarsi a questa professione indicando un successivo percorso di specializzazione all'interno della tipologia orientativa prescelta.

Il presente disegno di legge inoltre istituisce uno specifico Albo professionale per tutela degli utenti e il riconoscimento-certificazione degli operatori.

Tale proposta si rende necessaria per creare la cultura dell'orientamento, poiché esso non deve essere un atto episodico ma, invece, un'azione educativa continua, che si prolunga lungo tutto l'arco dell'esistenza della persona, coinvolgendola globalmente nella realizzazione del suo progetto di vita, sostenendola nello sviluppo della sua identità personale e sociale, ed infine rispettandone e promuovendone le potenzialità, capacità e propensioni.

Il concetto di orientamento chiama in causa in modo responsabile non solo la scuola o la famiglia ma anche le realtà formative, produttive, culturali e sociali che incidono sempre più, sullo sviluppo e sulla crescita di ciascun cittadino nel suo contesto vitale. Quindi l'orientamento agisce sull'intero sistema ed in particolare sul rapporto tra scuola, formazione, università e lavoro.

Oggi, l'orientamento, attraverso un periodo di maturazione disciplinare, può e deve essere considerato come materia di studio fondamentale e componente strutturale dei percorsi educativi per favorire e sviluppare il processo di corretta integrazione del cittadino nel contesto sociale.

Nell'ambito della professione di orientamento interagiscono infatti due soggetti; da una parte abbiamo la persona, con i suoi diritti, le sue aspettative e le sue difficoltà mentre, dall'altra abbiamo un interlocutore, rappresentato dai sistemi istituzionali locali, nazionali ed europei, incaricato di fornire risposte.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e definizione)

1. La presente legge istituisce la figura professionale di orientatore, che si occupa dell'informazione finalizzata ai processi di orientamento, per la scelta del percorso scolastico formativo o per la scelta fra le opportunità lavorative. L'attività di orientatore, consiste nell'erogare informazioni, gestire percorsi di orientamento individuali o di gruppo, condurre colloqui individuali, organizzare tirocini lavorativi, analizzare i processi educativi ed informativi effettuando studi, ricerche e pubblicazioni, sviluppare metodologie di orientamento professionale tenendo conto delle eventuali trasformazioni socio-culturali in atto nella società civile.

2. L'attività dell'orientatore si articola su due livelli:

a) il primo livello classifica gli operatori che svolgono attività di preorientamento ovvero:

1. operatore dell'informazione orientativa, il quale svolge le attività di accoglienza, filtro ed erogazione di informazioni per garantire pari opportunità di accesso alle diverse possibilità formative e lavorative;

2. tecnico dell'orientamento, il quale svolge attività di *tutor* e monitoraggio dei percorsi formativi, e nelle scelte scolastiche ed accademiche studia le transizioni tra canali formativi diversi;

b) il secondo livello classifica gli operatori che svolgono attività di orientamento, ovvero:

1. consulente di orientamento, il quale usa metodologie dedicate e strumenti

diagnostici, al fine di attivare processi di rielaborazione delle storie formative-lavorative personali e prefigura traiettorie di sviluppo coerenti con l'identità del soggetto;

2. analista di politiche e servizi di orientamento, il quale assicura assistenza tecnica alle istituzioni e ai sistemi nella fase di progettazione, gestione, mediazione e definizione delle politiche di orientamento.

Art. 2.

(Titolo di studio e formazione)

1. Per svolgere l'attività di orientatore di primo livello, di cui all'articolo 1, è previsto il possesso del diploma di laurea triennale e successivo *master*-corso di perfezionamento universitario, mentre per l'orientatore di secondo livello è previsto il possesso del diploma a laurea specialistica e successivo *master*-corso di perfezionamento universitario. Le università, nell'ambito della loro autonomia, provvedono ad attivare la Facoltà per la professione di orientatore.

2. I corsi di perfezionamento *post* laurea potranno essere attivati anche dalle regioni.

Art. 3.

(Istituzione dell'Albo nazionale degli orientatori)

1. Il Governo emanerà, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto ministeriale per l'istituzione di un Albo nazionale degli orientatori presso il Ministero della giustizia e per disciplinare la professione di orientatore, in coerenza con le direttive comunitarie.

Art. 4.

(Norme transitorie)

1. I soggetti che dalla data di entrata in vigore della presente legge operano da almeno tre anni nelle aree di orientamento, presso strutture pubbliche o private o associazioni culturali specifiche del settore, sono equiparati agli orientatori di cui all'articolo 1, previo superamento di un *test* attitudinale, autorizzato dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca.

2. Il superamento del *test* di cui al comma 1, dà diritto all'iscrizione presso l'Albo nazionale degli orientatori.

